



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche economiche, politiche agricole, politiche per la montagna, caccia e
pesca, politiche forestali e dell'energia)

disegno di legge relativa a:

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN
MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, PROMOZIONE
AGROALIMENTARE, CONSORZI DI BONIFICA, RACCOLTA E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI, RACCOLTA E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI, FORESTE

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del
Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del **progetto di legge regionale n. 188**
d'iniziativa della Giunta regionale (DGR/4DDL del 7 marzo 2023)

Licenziato il 05-07-2023 nella seduta n. 98 con la seguente votazione

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 40	33	0	7
Maggioranza richiesta	n. 21			

Incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Marco Andreoli. Correlatore il
Consigliere Arturo Lorenzoni.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, PROMOZIONE AGROALIMENTARE, CONSORZI DI BONIFICA, RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI, RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI, FORESTE

Relatore il Consigliere Marco Andreoli

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

Con il presente disegno di legge, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, si propone per l'anno 2023, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie di competenza della Terza Commissione consiliare permanente.

Nello specifico il testo del disegno di legge è suddiviso in nove capi.

Il capo primo, composto dal solo articolo 1, interviene in materia di agricoltura con una disposizione che apporta delle modifiche all'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", al fine di istituire l'elenco regionale delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, previste dall'articolo 13 della legge 1 dicembre 2015, n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare" e promuoverne l'interazione e il collegamento con i soggetti pubblici che realizzano attività di conservazione e biosicurezza delle risorse genetiche di interesse agrario e naturalistico iscritti nell'apposito elenco previsto dal comma 1 del medesimo articolo 69.

Il capo secondo, composto dagli articoli da 2 a 12, detta disposizioni in materia di caccia ed è a sua volta suddiviso in due sezioni.

La prima contiene disposizioni di modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

La seconda contiene norme di modifica all'allegato C "Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale" della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)".

La prima sezione, composta dagli articoli da 2 a 11, prevede come alcuni di essi siano diretti a correggere errati riferimenti normativi interni, causati dalla stratificazione normativa che si è venuta a creare a seguito di interventi normativi di riallocazione in capo alla Regione delle competenze prima affidate alle Province, ovvero ad operare interventi di riallineamento dell'assetto di competenze fra organi di indirizzo e organi di gestione. Altri articoli della medesima sezione contengono, invece, disposizioni di adeguamento ordinamentale che sono dirette vuoi ad apportare le modifiche ritenute necessarie da un punto di vista operativo, come emerse dalla prima esperienza applicativa del nuovo strumento di pianificazione faunistico venatoria (la legge regionale n. 2 del 2022), vuoi per recepimento di mutamento del quadro normativo statale che ha inciso o in modo specifico e puntuale su istituti già previsti e disciplinati dalla legge regionale di settore, ovvero in modo indiretto, mutando il complessivo

quadro di riferimento nel quale si inserivano previsioni ed istituti risalenti alla stesura originaria della legge regionale n. 50 del 1993.

In particolare: l'articolo 2 adegua all'attuale contesto normativo ruolo e funzioni della Commissione regionale faunistico-venatoria, atteso il sopravvenire di un diverso quadro normativo statale di riferimento che presidia le esigenze e le funzioni cui la Commissione era originariamente preposta, prevedendo, in coerenza con la sua nuova configurazione, anche la partecipazione ad essa di un comandante di Polizia provinciale individuato d'intesa-tra le Province e la Città metropolitana di Venezia.

Gli articoli 3 e 4 apportano delle modifiche alla legge regionale 50/1993 volte a distinguere le competenze fra fase istitutiva degli Istituti di tutela della fauna e dell'ambiente (e più propriamente, di Oasi di protezione e di Zone di ripopolamento e cattura) affidate alla Giunta regionale e la fase della definizione della disciplina gestionale degli istituti, ivi inclusa quella della individuazione dei soggetti gestori, affidate alla dirigenza.

L'articolo 5 adegua alla normativa statale sopravvenuta (comma 447 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha innovato, anche sotto il profilo delle competenze regionali, la disciplina dell'articolo 19 "Controllo della fauna selvatica" della legge statale 157 del 1992, costituente norma di riferimento per la materia.

L'articolo 6 è ascrivibile agli interventi volti a correggere errati riferimenti normativi interni.

L'articolo 7 da un lato è ascrivibile agli interventi volti a correggere errati riferimenti normativi interni, e dall'altro interviene sulla disciplina delle distanze degli appostamenti dagli istituti di tutela (Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici e Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale) e dispone di circoscriverne la applicazione all'istituto degli appostamenti fissi e così ovviando a difficoltà di interpretazione ed applicazione poste dalla norma in questione che ha dato luogo a diversità di lettura sul territorio, anche in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo da parte degli organi preposti, optando per una delle diverse, possibili opzioni interpretative della norma.

L'articolo 8 oltre a correggere un refuso, chiarisce, sulla base della prima applicazione della norma, che le disposizioni, recentemente introdotte, (ovvero con la legge regionale n. 21 del 2022) e che vietano lo sparo in forma vagante all'interno di vigneti e uliveti con impianto di irrigazione a goccia non riguardano lo sparo da appostamento, che, in quanto tale, da un lato implica il consenso del proprietario del terreno su cui viene installato l'appostamento e dall'altro si risolve, come evidenziato nella relazione accompagnatoria, in una modalità di esercizio dell'attività venatoria, che per le sue caratteristiche intrinseche non incorre nel paventato rischio, la cui definizione ha presieduto alla approvazione della norma in questione, di danneggiamento degli impianti di irrigazione a goccia non interrati e disposti lungo i filari di vigneti ed uliveti.

L'articolo 9 interviene per un adeguamento e completamento normativo sulla base delle risultanze applicative della normativa vigente, modificando le sanzioni amministrative per chi abbatte la specie beccaccia fuori dei periodi, degli orari e delle modalità consentite ed introducendo una sanzione per chi esercita la caccia a rastrello in più di tre persone in violazione del divieto previsto dal legislatore statale.

Anche l'articolo 10 interviene per un adeguamento normativo sulla base delle risultanze applicative della normativa vigente, prevedendo quale requisito per l'accesso a contributi da parte delle associazioni venatorie, il recepimento formale da parte delle stesse del codice etico per la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria di cui all'articolo 35 ter della legge regionale 50/1993.

L'articolo 11 interviene su alcuni articoli della legge regionale 50/1993 sostituendo il generico riferimento alla Giunta regionale con quello alla struttura regionale competente per materia: e ciò in chiave di riallineamento dell'assetto di competenze fra organi di governo e dirigenza.

La seconda sezione del Capo secondo, composta dal solo articolo 12, apporta delle modifiche alla relazione Allegato C al Piano faunistico venatorio, conseguenti alle modifiche apportate alla legge regionale 50/1993 con la proposta contenuta agli articoli 3 e 4 del presente disegno di legge, al fine di chiarire che la Giunta regionale oltre ad istituire le Oasi di protezione e le Zone di Ripopolamento e Cattura, con successivo provvedimento provvede alla loro disciplina.

Il Capo terzo, composto dagli articoli da 13 a 15, riguarda le materie della pesca e delle acque interne.

L'articolo 13 modifica una disposizione transitoria contenuta nella legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, concernente il riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca, attesa la necessità di tener conto della recente approvazione, da parte della Giunta regionale, della Carta ittica, approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, che detta delle specifiche disposizioni sulle concessioni a scopo di pesca sportiva, rilasciate attraverso la predisposizione di un apposito bando redatto sulla base dei criteri stabiliti dalla medesima Carta ittica e dal nuovo regolamento regionale della pesca approvato contestualmente con la Carta Ittica. In considerazione di detti adempimenti risulta necessario prevedere, anche in funzione della tutela delle situazioni giuridiche in essere, una modifica del termine di proroga della durata delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica che l'articolo 2 della legge 30 del 2018 fissa sino al sesto mese successivo all'approvazione da parte della Giunta regionale della Carta ittica regionale, portando detto termine a dodici mesi per consentire l'espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle concessioni secondo il nuovo regime.

L'articolo 14, modifica diverse disposizioni della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per l'esercizio della disciplina della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" in relazione alla particolare specificità della gestione del Lago di Garda prevista dall'articolo 7 comma 2, della medesima legge regionale: trattasi nel caso di specie di intervenire per assicurare adeguata base giuridica a livello legislativo ad un intervento di definizione del nuovo regolamento per la pesca sul lago di Garda in regime di condivisione del relativo testo fra regioni e province autonome prospicienti il lago di Garda medesimo, atteso che per tale intervento normativo ed a fronte della disciplina vigente che prevede come la disciplina delle acque del lago di Garda avviene con regolamento regionale adottato dalla regione sentite la Regione Lombardia la Provincia autonoma di Trento, necessita la definizione di un quadro di riferimento normativo ispirato a principi comuni e condivisi.

L'articolo 15, anche in considerazione di quanto detto precedentemente in ordine all'articolo 13, e configurando un intervento normativo ascrivibile, e nel contempo conseguente, al percorso di riordino delle funzioni in materia di pesca e acquacoltura come definito dalla legge regionale n. 30 del 2018 e realizzato con l'approvazione della Carta ittica regionale e del Regolamento regionale per la pesca ed acquacoltura, con la ridefinizione dell'assetto di competenze in materia, assegna all'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario, ed in attuazione della Carta ittica regionale, la gestione delle attività relative all'acquacoltura.

Il Capo quarto, composto dagli articoli dal 16 al 24, concerne la promozione agroalimentare e modifica la legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta": trattasi nel loro insieme di norme di semplificazione per coordinamento normativo a seguito della modifica del quadro di riferimento statale o dell'unione europea e di adeguamento normativo sulla base delle risultanze applicative della normativa vigente.

Gli articoli 16 e 17 aggiornano i riferimenti normativi alle leggi nazionali attualmente vigenti.

Gli articoli da 18 a 23 prevedono, nel complesso, l'istituzione di un Registro regionale delle strade come strumento di conoscenza ai fruitori del territorio e le modalità di cancellazione dallo stesso, la possibilità per le imprese enoturistiche e oleoturistiche di partecipare al Comitato promotore di una strada, alcune modifiche procedurali di semplificazione nonché l'aggiornamento della legge regionale agli intervenuti provvedimenti comunitari.

L'articolo 24 contiene una norma transitoria in ordine alla disciplina del Registro per le strade che hanno già ottenuto il riconoscimento.

Il Capo quinto, in materia di bonifica, è composto dal solo articolo 25 che prevede, in termini di norma di adeguamento ordinamentale anche sulla base del risultanze applicative della normativa vigente, una modifica all'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" prevedendo che la Giunta regionale definisca modalità semplificate per la gestione dei contributi concessi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di minore entità, al fine di assicurarne l'efficacia e contenere i relativi oneri amministrativi.

Il Capo sesto, composto dagli articoli 26 e 27, modifica due articoli della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", operando vuoi in termini di norma di semplificazione per coordinamento normativo a seguito della modifica del quadro di riferimento regionale vuoi in termini di norma scrivibile ad intervento di adeguamento normativo sulla base delle risultanze applicative della normativa vigente.

L'articolo 26 prevede che sia il direttore della struttura regionale competente per materia anziché il Presidente della Giunta regionale a rilasciare le autorizzazioni speciali per la raccolta dei funghi, trattandosi di attività meramente gestionale.

L'articolo 27 prevede che la Giunta regionale individui con cadenza almeno quinquennale l'ammontare dei limiti di contributo che i raccoglitori di funghi sono tenuti a pagare agli enti gestori, modificando l'attuale disposizione

che fissa in legge il limite minimo e massimo non consentendo aggiornamenti se non attraverso modifiche legislative. Il medesimo articolo prevede, inoltre, al terzo comma una norma transitoria che fissa il minimo e il massimo dell'ammontare del contributo nelle more dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale.

Il Capo settimo, composto dagli articoli da 28 a 31, detta disposizioni in materia di commercializzazione dei tartufi di cui alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi", operando in termini di norme di semplificazione per coordinamento normativo a seguito della modifica del quadro di riferimento regionale e con intervento di semplificazione dei procedimenti.

Le modifiche contenute nei quattro articoli tengono conto della diversa allocazione delle competenze amministrative e segnatamente delle attribuzioni dei Direttori di Direzione, cui spetta oggi l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, allocazione che, dalla legge regionale vigente, è posta in capo al Presidente della Giunta regionale. Dette modifiche rendono più agevoli le procedure di istanza per l'utenza e mirano a rendere più efficiente la gestione del procedimento da parte dell'Amministrazione, in linea con le esigenze di semplificazione.

Il Capo ottavo, composto dagli articoli da 32 a 34, apporta delle modifiche alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

Gli articoli 32 e 33 adeguano il testo della legge forestale regionale alle nuove disposizioni statali contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" che reca le norme fondamentali volte a garantire l'indirizzo unitario il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, ed alle linee guida adottate con Decreto ministeriale MIPAAF del 7 ottobre 2020.

L'articolo 34 è diretto ad allineare alla normativa nazionale vigente il regime dell'associazionismo forestale eliminando i riferimenti a leggi regionali abrogate tuttora presenti nel testo vigente. In particolare viene previsto che lo statuto di tali forme associative debba essere redatto, secondo la legislazione vigente in materia, in base alla forma prescelta di associazione e all'eventuale presenza di altri soggetti quali le imprese boschive, le imprese di trasformazione e lavorazione del legno; viene inoltre prevista l'eventuale partecipazione nella gestione consortile del demanio forestale regionale ad opera di Veneto Agricoltura, salvaguardando il ruolo dell'agenzia nel controllo della gestione forestale di proprietà regionale.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo nono, composto dagli articoli 35 e 36.

L'articolo 35 contiene la clausola di neutralità finanziaria con la quale si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

L'articolo 36 prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 5 luglio 2023 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 188 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Cecchetto, Cestari, Dolfin, Pan con delega Rigo, Possamai, Puppato); Zaia Presidente (Centenaro, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio); Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza); Misto (Barbisan).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Montanariello, Zottis); Misto (Lorenzoni).

E' stato incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Marco Andreoli. Correlatore il Consigliere Arturo Lorenzoni.

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN
MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, PROMOZIONE
AGROALIMENTARE, CONSORZI DI BONIFICA, RACCOLTA E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI, RACCOLTA E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI, FORESTE**

CAPO I - Disposizioni in materia di agricoltura

**Art. 1 - Modifiche all'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
"Nuove norme per gli interventi in agricoltura".**

1. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 sono aggiunti i seguenti:

"1 quinquies. È istituito l'elenco regionale delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, previste dall'articolo 13 della legge 1 dicembre 2015, n. 194 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare". La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale di cui al presente comma.

1 sexies. La Giunta regionale promuove l'interazione delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare iscritte nell'elenco regionale di cui al comma 1 quinquies con gli enti pubblici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 bis."

CAPO II - Disposizioni in materia di caccia

***SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme
per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"***

**Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. All'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alea del comma 1 è così sostituito:

"1. La Giunta regionale può avvalersi di una Commissione regionale faunistico-venatoria, di seguito denominata Commissione, quale organo tecnico consultivo di supporto in materia di gestione del patrimonio faunistico venatorio, anche in rapporto alla gestione delle produzioni agricole. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:"

b) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

"b bis) un comandante di Polizia provinciale, individuato d'intesa fra le Province e la Città Metropolitana di Venezia".

2. Conseguentemente la rubrica dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è così sostituita:

"Art. 3 - Commissione regionale faunistico-venatoria".

**Art. 3 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come modificato dall'articolo 2 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n.

27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di Pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””, dopo le parole: “*La Giunta regionale istituisce*” sono inserite le seguenti: “*e disciplina la gestione delle*”.

2. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

"4. La gestione dell'oasi può essere affidata dal dirigente della struttura competente in materia faunistico-venatoria, mediante criteri e schema di convenzione approvati dalla Giunta regionale, ad una o più associazioni di protezione ambientale, venatorie, professionali agricole, a strutture di iniziativa privata di cui al Titolo IV della presente legge ed ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini."

Art. 4 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come modificato dall'articolo 3 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di Pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””, dopo le parole: “*La Giunta regionale istituisce*” sono inserite le seguenti: “*e disciplina la gestione delle*”.

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

"4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura può essere affidata dal dirigente della struttura competente in materia faunistico-venatoria, mediante criteri e schema di convenzione approvati dalla Giunta regionale, preferibilmente ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini o ad una o più associazioni venatorie, di protezione ambientale o professionali agricole."

Art. 5 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo- agroforestali ed ittiche, per la tutela della fauna di cui all'articolo 8, comma 4 ter, lettera h) e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, la Giunta regionale può autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dall'articolo 27, comma 1, lettera a) della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto

controllo veterinario. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria. "

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:

"2 bis. I piani di controllo numerico cui al terzo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, che abbiano frequentato corsi di formazione autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, e sono coordinati dal Servizio regionale di vigilanza che può avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria. Il Servizio regionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 157/1992 può altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri".

Art. 6 - Modifica all'articolo articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 3 comma 11 lettera a) della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25", le parole: *"di cui alla lettera e) del comma 4 ter dell'articolo 8,"* sono soppresse.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 dopo le parole: *"Gli appostamenti"* è inserita la seguente: *"fissi"* e le parole: *"comma 2 dell'articolo 9"* sono sostituite dalle seguenti: *"comma 4 ter dell'articolo 8"*.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. All'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *"alla lettera e), comma 6"* sono sostituite dalle seguenti: *"alla lettera f), comma 5"*;

b) al comma 3 bis, aggiunto dall'articolo 1 comma 1 della legge regionale 9 agosto 2022, n. 21 "Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"", dopo le parole: *"in forma vagante"* sono inserite le seguenti: *“, ad eccezione dello sparo da appostamento,”*;

Art. 9 - Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera i) le parole: "*la caccia all'aspetto alla beccaccia*" sono soppresse;
- b) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:

"i bis) da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ogni capo appartenente alla specie beccaccia (Scolopax rusticola) abbattuto al di fuori dei periodi, degli orari e delle modalità espressamente indicate nel calendario venatorio o nel piano faunistico-venatorio regionale. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

i ter) per le violazioni di cui alla lettera i bis) la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria dispone come sanzione accessoria la sospensione del tesserino regionale per un anno. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni;";

- c) dopo la lettera l) è inserita la seguente:

"l bis) da euro 100,00 a euro 400,00 per chi esercita la caccia a rastrello in più di tre persone in violazione del divieto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera h) della legge n. 157/1992;".

Art. 10 - Modifica all'articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. All'articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, inserito dall'articolo 59 comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", dopo il comma 1 bis, aggiunto dall'articolo 8 comma 1 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020" è aggiunto il seguente:

"1 ter. È requisito per l'accesso ai contributi previsti dal presente articolo il formale recepimento del codice etico per la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria, di cui all'articolo 35 ter, da parte dell'associazione venatoria richiedente e la sua diffusione ai propri associati."

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di adozione, da parte della Giunta regionale, del codice etico per la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*La Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*".

2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*La Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*".

3. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*La Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria*".

4. Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "*La Giunta autorizza*" sono sostituite dalle

seguenti: "Il dirigente della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria autorizzata".

SEZIONE II - Modifiche all'allegato C "Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale" della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)"

Art. 12 - Modifiche all'allegato C "Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale" della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)".

1. Al paragrafo 10 "Disposizioni relative all'istituzione e gestione degli istituti di protezione individuati dal piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027 e, ai sensi dell'articolo 11 della l. r. n. 27/2017, dai piani faunistico-venatori di province e Città metropolitana di Venezia ai fini del rispetto dei parametri di cui all'articolo 10 comma 3 della l. n. 157/1992" dell'allegato C "Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale" della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al quinto capoverso le parole: "*Con il provvedimento di istituzione dell'Oasi di protezione,*" sono sostituite dalle seguenti: "*A seguito del provvedimento di istituzione dell'Oasi di protezione, con successivo provvedimento,*";
- b) al sesto capoverso le parole: "*Con il provvedimento di istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura,*" sono sostituite dalle seguenti: "*A seguito dell'istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, con successivo provvedimento,*".

CAPO III - Disposizioni in materia di pesca

Art. 13 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25".

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021", le parole: "*sesto mese*" sono sostituite dalle seguenti: "*dodicesimo mese*".

Art. 14 - Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25", è aggiunto il seguente:

"4 ter. La Regione garantisce la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda attraverso una gestione che assicuri l'equilibrio dei popolamenti ittici e la valorizzazione e l'incremento delle risorse ittiche nell'interesse alieutica ed economico. A tal fine la Regione concorre alla determinazione dello sforzo di pesca massimo accettabile per il lago di Garda attraverso i necessari strumenti di pianificazione e sulla base di criteri prestabiliti che tengano conto dell'andamento del numero medio di pescatori attivi e della superficie lacustre sottoposta a prelievo".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, come sostituito dall'articolo 1, comma 7 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25", dopo le parole: *"sono disciplinate"* sono inserite le seguenti: *"separatamente dalle altre,"*.

3. Al comma 8 bis dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, come da ultimo modificato dall'articolo 1 comma 1 della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"", dopo le parole: *"provincia di Rovigo"* sono inserite le seguenti: *"e del lago di Garda"*.

4. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, come sostituito dalla dall'articolo 2 comma 1 lettera a) della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"", le parole: *"dal regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 1"* sono sostituite dalle seguenti: *"dai regolamenti regionali di cui all'articolo 7"*.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è inserito il seguente: *"5 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le acque del lago di Garda soggette a regolamentazione separata ai sensi dell'articolo 7, comma 2. "*

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 relativa a "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"", è aggiunto il seguente:

"4 bis. Al fine di garantire la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda, il regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 ter, può prevedere forme di limitazione dell'esercizio della pesca professionale".

Art. 15 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".

1. Dopo la lettera d quater) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è aggiunta la seguente:

“d quinquies) attività gestionali in materia di acquacoltura in attuazione della Carta Ittica Regionale.”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di promozione agroalimentare

Art. 16 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 le parole: *“qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 “Nuova disciplina delle denominazioni d'origine”*” sono sostituite dalle seguenti: *“a denominazione di origine o indicazione geografica di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”*”.

Art. 17 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 le parole: *“agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012 n.28, qualora ricadenti nelle specifiche disposizioni da questa previste”*.

Art. 18 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.

1. All'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *“Disposizioni attuative.”*;
- b) al comma 1 le parole: *“Con regolamento si provvede in ordine”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Giunta regionale con proprio provvedimento provvede”*;
- c) alla lettera a) del comma 1 la parola *“enoturistica”* è sostituita dalle seguenti: *“legata al turismo enogastronomico”*;
- d) dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente: *“e bis) alla definizione delle modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle strade del vino dal Registro regionale di cui all'articolo 9 bis”*.

Art. 19 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. All'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: "*dal regolamento*" sono sostituite dalle seguenti: "*dal provvedimento*";
- b) al comma 2 dopo le parole: "*industria, artigianato e agricoltura*" sono inserite le seguenti: "*le aziende enoturistiche od oleoturistiche,*";
- c) al comma 3 le parole: "*all'albo di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164*" sono sostituite dalle seguenti: "*ai sistemi di controllo per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche cui fa riferimento la strada del vino*";
- d) al comma 4 le parole: "*al regolamento*" sono sostituite dalle seguenti: "*al provvedimento*".

Art. 20 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. All'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera d) del comma 2 è aggiunta la seguente:
"d bis) trasmette entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, unitamente all'elenco aggiornato dei soci e alle attività previste per l'anno in corso, pena la sospensione della strada del vino dal Registro regionale di cui all'articolo 9 bis.";
- b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Fatte salve eventuali cause di forza maggiore, la mancata trasmissione delle informazioni di cui alla lettera d bis) del comma 2 e la mancata realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di valorizzazione delle strade del vino, per tre annualità consecutive, comporta la revoca del riconoscimento e la cancellazione dal Registro regionale di cui all'articolo 9 bis".
2 ter. I Comitati di gestione delle strade del vino riconosciute dalla Regione del Veneto possono associarsi a livello regionale per la loro promozione e valorizzazione".

Art. 21 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".

1. All'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“c) la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di valorizzazione delle strade del vino e del suo territorio, anche in forma digitale, per l’incentivazione della loro conoscenza”;

b) al comma 2 le parole: *“singole o associate, nella misura massima del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile”* sono sostituite dalle seguenti: *“, singoli o associati aderenti alle strade del vino iscritte al Registro di cui all’articolo 9 bis”;*

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale fissa i requisiti per la concessione dei contributi nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande.”.

Art. 22 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.

1. All’articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *“del relativo regolamento di attuazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“del provvedimento”;*

b) al comma 3 le parole: *“Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992”* sono sostituite dalle seguenti: *“Regolamento (UE) n. 1151/2012 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) n. 787/2019 e successive modificazioni”.*

Art. 23 – Inserimento dell’articolo 9 bis alla legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”.

1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 è aggiunto il seguente:

“9 bis. - Istituzione del Registro regionale delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.

1. Presso la Giunta regionale è istituito e tenuto il Registro regionale delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.”.

Art. 24 - Norme transitorie.

1. Le strade del vino e degli altri prodotti tipici del Veneto che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta”, sono iscritte nel Registro regionale di cui all’articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, come introdotto dall’articolo 23 della presente legge, qualora entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge trasmettano la relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno precedente, unitamente all’elenco aggiornato dei soci e delle attività previste per l’anno in corso.

CAPO V - Disposizioni in materia di bonifica

Art. 25 - Modifica all'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è aggiunto il seguente:

"5 ter. La Giunta regionale definisce modalità semplificate per la gestione dei contributi concessi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di minore entità, al fine di assicurarne l'efficacia e contenere i relativi oneri amministrativi."

CAPO VI - Disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi

Art. 26 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole: *"Il Presidente della Giunta regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"Il direttore della struttura regionale competente in materia"*.

Art. 27 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, come sostituito dall'articolo 8 comma 1 della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale individua, con cadenza almeno quinquennale, l'ammontare dei limiti del contributo che i raccoglitori di funghi sono tenuti a pagare agli enti di cui all'articolo 2 comma 1."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"1 bis. Il provvedimento di cui al comma 1 può prevedere:

- a) un'articolazione temporale dei limiti del contributo;*
- b) l'individuazione di criteri per articolare limiti contributivi in relazione alla fragilità dei territori e in base alle categorie di soggetti."*

3. Nelle more dell'approvazione del provvedimento della Giunta regionale previsto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 come sostituito dal presente articolo, i raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.

**CAPO VII - Disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione
dei tartufi**

**Art. 28 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
"Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: "*Presidente della Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*direttore della struttura regionale competente in materia*".

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: "*Presidente della Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*direttore della struttura regionale competente in materia*".

**Art. 29 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
"Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".**

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: "*in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati: a) certificato di residenza; b) due fotografie formato tessera di cui una autenticata*" sono sostituite dalle seguenti: "*indirizzata al direttore della struttura regionale competente in materia. La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione all'esame ed il rilascio o rinnovo del tesserino di idoneità*".

**Art. 30 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
"Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".**

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: "*dipartimento foreste ed economia montana*" sono sostituite dalle seguenti: "*direttore della struttura regionale competente in materia*".

**Art. 31 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
"Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".**

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, le parole: "*Presidente della Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*direttore della struttura regionale competente in materia*".

CAPO VIII - Disposizioni in materia di foreste

**Art. 32 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
"Legge forestale regionale".**

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: "*della Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*dell'autorità forestale competente per territorio*".

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è aggiunta la seguente:

"c bis) lavori di manutenzione e di adeguamento alle opere di regimazione idraulica e alle infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i requisiti tecnici previsti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34

del 2018, per un importo pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

“3. *In deroga alle misure richieste alle lettere a), b), c) e c bis) di cui al comma 2 e fatte salve le disposizioni in materia di paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, l’autorizzazione è rilasciata per i seguenti interventi:*

a) *realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli, gli interventi di protezione civile anche a finalità di antincendio boschivo, gli interventi per la tutela della pubblica incolumità, di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 34 del 2018;*

b) *sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie, di cui al combinato disposto degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 34 del 2018;*

c) *ripristino degli habitat di interesse comunitario della Rete Natura 2000, solo qualora ciò sia previsto dagli strumenti di gestione o pianificazione vigenti;*

d) *riduzione di superficie boscata non superiore ai 2000 metri quadrati in aree di pertinenza di immobili esistenti, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerata bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate nuove edificazioni o ampliate quelle esistenti;*

e) *recupero colturale di terreni agricoli, invasi da specie arboree e arbustive, riconosciuti abbandonati secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 34 del 2018;*

f) *riduzione di superficie boscata richiesta da un imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale. E’ vietata la cessazione delle attività agricole e pastorali prima di dieci anni dall’autorizzazione. In caso di violazione di tale divieto la presente deroga non trova più applicazione ed i richiedenti sono tenuti ad adottare una delle misure di cui al comma 2;*

g) *trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a 1000 metri quadrati.”.*

Art. 33 - Modifica all’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

1. Al comma 9 dell’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come modificato dal comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica”, le parole: “*in conformità alle linee guida di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, nonché lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi”* sono sostituite dalle seguenti: “*in conformità ai criteri minimi nazionali di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 34 del 2018”.*

Art. 34 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, “Legge forestale regionale” e relative disposizioni transitorie.

1. L’articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

“Art. 27- Organismi di associazionismo forestale.

1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 34 del 2018, la Giunta regionale promuove l’associazionismo fondiario tra proprietari e conduttori di terreni sia pubblici che privati, cui possono partecipare anche imprese di utilizzazione e trasformazione del legname ed altri soggetti della filiera, nella forma di consorzi forestali, costituiti ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile o altre forme associative, allo scopo di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali.

2. I proprietari che intendono costituire l’organismo di associazionismo forestale nelle forme di cui al comma 1 approvano lo statuto che, in particolare, deve stabilire:

- a) la rappresentanza degli enti e soggetti partecipanti;*
- b) la composizione ed i compiti degli organi e la loro durata in carica;*
- c) i casi di ineleggibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei componenti degli organi;*
- d) gli indirizzi amministrativi e organizzativi circa la gestione e il patrimonio dell’organismo di associazionismo forestale.*

3. Nel caso in cui la gestione dell’organismo dell’associazionismo forestale includa anche aree del demanio forestale regionale, lo statuto deve prevedere la partecipazione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” e la sua rappresentanza nella composizione dell’organo decisionale.

4. Dell’avvenuta costituzione dell’organismo deve essere data comunicazione alla struttura regionale competente in materia di foreste entro sessanta giorni dalla medesima costituzione.”.

2. Gli organismi di associazionismo forestale già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a dare comunicazione della loro costituzione alla struttura regionale competente in materia di foreste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli organismi di cui al comma 2 adeguano lo statuto alle disposizioni contenute nell’articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come sostituito dal comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IX - Disposizioni finali

Art. 35 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 36 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di agricoltura	7
Art. 1 - Modifiche all'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".....	7
CAPO II - Disposizioni in materia di caccia	7
SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".....	7
Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	7
Art. 3 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	7
Art. 4 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	8
Art. 5 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".....	8
Art. 6 - Modifica all'articolo articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	9
Art. 7 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	9
Art. 8 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	9
Art. 9 - Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	10
Art. 10 - Modifica all'articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	10
SEZIONE II - Modifiche all'allegato C "Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale" della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)".....	11
Art. 12 - Modifiche all'allegato C "Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale" della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)".....	11
CAPO III - Disposizioni in materia di pesca	11
Art. 13 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25".	11

Art. 15 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".	12
CAPO IV - Disposizioni in materia di promozione agroalimentare.....	13
Art. 16 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".	13
Art. 17 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".	13
Art. 18 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".	13
Art. 19 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".	14
Art. 20 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".	14
Art. 21 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".	14
Art. 22 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".	15
Art. 23 – Inserimento dell'articolo 9 bis alla legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta".	15
Art. 24 - Norme transitorie.	15
CAPO V - Disposizioni in materia di bonifica.....	16
Art. 25 - Modifica all'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".	16

CAPO VI - Disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi.....	16
Art. 26 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".....	16
Art. 27 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".	16
CAPO VII - Disposizioni in materia di raccolta e commercializzazione dei tartufi.....	17
Art. 28 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	17
Art. 29 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	17
Art. 30 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	17
Art. 31 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".	17
CAPO VIII - Disposizioni in materia di foreste	17
Art. 32 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".	17
Art. 33 - Modifica all'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".	18
Art. 34 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, "Legge forestale regionale" e relative disposizioni transitorie.	18
CAPO IX - Disposizioni finali.....	19
Art. 35 - Clausola di neutralità finanziaria.	19
Art. 36 - Entrata in vigore.....	19